Milano, 08/10/2026

APPALTO SPECIFICO N. **6409824** INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E AUSILIARIATO NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LOTTO 1 - CAMPUS CITTÀ STUDI, POLO DI CREMONA, POLO DI MANTOVA E POLO DI PIACENZA - CIG **BC2F4D7580**
LOTTO 2 - CAMPUS BOVISA, POLO DI COMO, POLO DI LECCO - CIG **BC2F4D8653**

CHIARIMENTI N. 15

D124) *Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al paragrafo A.1.4 dell'Allegato F Criteri di valutazione dell'offerta tecnica V2, nel quale è prevista l'attribuzione di n. 1 punto in favore degli operatori economici in possesso della certificazione SA 8000, si sottopone il seguente quesito.*
La certificazione PAS 24000:2022 – Social Management System, pubblicata da BSI, disciplina un sistema di gestione della responsabilità sociale dell'organizzazione volto a presidiare, tra gli altri, profili relativi alla tutela dei diritti dei lavoratori, al divieto di lavoro minorile e forzato, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla libertà di associazione e contrattazione collettiva, alla prevenzione delle discriminazioni, all'orario di lavoro, alla retribuzione e, più in generale, alla gestione responsabile degli impatti sociali dell'organizzazione.
Tali finalità risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle perseguite dalla certificazione SA 8000, pur nell'ambito di distinti schemi certificativi. Al riguardo, il principio di equivalenza previsto dalla normativa nazionale ed eurounitaria in materia di contratti pubblici, anche alla luce degli artt. 79 e 105 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.8 al medesimo Codice, appare volto a consentire all'operatore economico di comprovare il soddisfacimento delle caratteristiche e delle finalità richieste dalla lex specialis anche mediante certificazioni o mezzi di prova equivalenti, purché idonei ad assicurare un livello di garanzia sostanzialmente corrispondente a quello richiesto.
Tale principio assume particolare rilievo quando il riferimento a una specifica certificazione è utilizzato quale criterio premiale dell'offerta tecnica, dovendosi valorizzare, oltre alla denominazione formale dello schema, l'effettiva rispondenza della certificazione alternativa alle finalità e ai requisiti sostanziali oggetto di valutazione.
Sul punto, si richiama altresì l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 924 del 30 luglio 2024, in materia di applicazione del principio di equivalenza nell'ambito di criteri premianti connessi a sistemi di certificazione. Si segnala inoltre che, in altre procedure di affidamento, il tema dell'equivalenza tra SA 8000 e PAS 24000:2022 è già stato affrontato in sede di

chiarimenti dalle stazioni appaltanti, con riconoscimento della possibilità di valorizzare la certificazione alternativa previa verifica della relativa equivalenza sostanziale.
Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente a codesta Stazione Appaltante di confermare che, ai fini dell'attribuzione del n. 1 punto previsto dal citato criterio di valutazione, il possesso della certificazione PAS 24000:2022, rilasciata da organismo di valutazione della conformità accreditato per il relativo schema, possa essere considerato equivalente al possesso della certificazione SA 8000, previa verifica della corrispondenza sostanziale dei requisiti e delle garanzie assicurate dai due sistemi di certificazione.
A tal fine, l'operatore economico potrà produrre, unitamente alla certificazione, la documentazione attestante l'accreditamento dell'organismo certificatore nonché, ove ritenuto utile, una tabella di correlazione tra i requisiti della SA 8000 e quelli della PAS 24000:2022, così da consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna verifica in ordine all'equivalenza sostanziale dei due sistemi.
In subordine, qualora codesta Stazione Appaltante ritenesse necessaria ulteriore documentazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e della conseguente attribuzione del punteggio, si chiede cortesemente di precisare quali attestazioni, dichiarazioni o ulteriori mezzi di prova debbano essere prodotti dall'operatore economico.
Si chiede infine che il relativo chiarimento venga reso disponibile in tempo utile rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte.

R124) Si conferma che la certificazione PAS 24000:2022 potrà essere presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal sub-criterio A.1.4, a condizione che l'operatore economico presenti un'analisi comparativa idonea a dimostrare la piena equivalenza con la certificazione SA 8000.
La comparazione dovrà riguardare almeno i seguenti ambiti:

- Finalità
- Diritti umani
- Lavoro minorile
- Lavoro forzato
- Salute e sicurezza
- Libertà sindacale e contrattazione collettiva
- Discriminazione
- Molestie / trattamento dei lavoratori
- Orario di lavoro
- Retribuzione
- Etica aziendale
- Due diligence
- Coinvolgimento lavoratori
- Gestione reclami
- Supply chain
- Miglioramento continuo
- Audit di terza parte

Dovranno altresì essere prodotti la certificazione in corso di validità e la documentazione relativa all'accreditamento dell'organismo certificatore. La Stazione Appaltante verificherà la documentazione presentata; in caso di accertata equivalenza sarà attribuito il punteggio, diversamente il punteggio non sarà assegnato.

D125) *L'azienda A e l'azienda B sono entrambe invitate a partecipare alla procedura e scelgono di partecipare in RTI. L'azienda A - mandataria - è iscritta solo alla categoria merceologica dei servizi di pulizie, mentre l'azienda B - mandante - è iscritta per entrambe le categorie. Considerando che il servizio di portierato viene svolto solo dall'azienda B, l'RTI può partecipare alla procedura?*
In caso di risposta negativa, l'RTI può partecipare se l'azienda B assume il ruolo di mandataria?

R125) Sì conferma, come previsto dal capitolato d'oneri del bando istitutivo: "Nel caso di AS aventi ad oggetto più categorie merceologiche, tutte le imprese interessate a partecipare ad un AS, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) ,c) e d) del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a pena di esclusione dall'AS, essere stati ammessi e pertanto invitati, anche **disgiuntamente**, al complesso delle categorie oggetto dell'AS, al momento di invio dell'invito all'AS stesso". Pertanto, nel caso prospettato, il RTI può partecipare alla procedura con l'impresa A quale mandataria, ammessa alla categoria merceologica relativa ai servizi di pulizia, e l'impresa B quale mandante, ammessa ad entrambe le categorie.